REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPA in funzione di giudice delle pensioni *ex* art. 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 280/2025

nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. **69765/C** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso, depositato in data 23 dicembre 2024.

Ad istanza di

V. A. (C.F. OMISSIS) nato OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fernando Rizzo (C.F. RZZFNN65H19F158A) e Andrea Vadalà (C.F. VDLNDR77H23F158D) ed elettivamente domiciliato presso il loro domicilio digitale (PEC: avvocativadalaerizzo@pec.giuffre.it e avvocativadalaerizzo@pec.giuffre.it), giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso.

CONTRO

1. **Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Tiziana Giovanna Norrito (PEC: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), dall'avv. Francesco Gramuglia (PEC: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e

dall'avv. Francesco Velardi (PEC: avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto, sita in Palermo nella Via M. Toselli n. 5.

2. **Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "P. Giaccone" di Palermo** (C.F. e P.I. 05841790826), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in via del Vespro n. 129 in Palermo, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Maria Carini (C.F.: CRNFNC76R59G273V; PEC: francescamaria.carini@mypec.eu), dirigente avvocato della medesima AOUP, iscritta nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti EE.PP. del Foro di Palermo.

3. **Università degli Studi di Palermo** (C.F. 80023730825 - Partita IVA 00605880822), in persona del rappresentante legale prof. Massimo Midiri (C.F. MDRMSM62C30G273M), nato a Palermo il 30/03/1962, nella qualità di Rettore *p.t.* domiciliato per la carica presso i locali del Rettorato siti in Palermo in Piazza Marina n. 61 Palazzo Chiaromonte - Steri, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Ducato (C.F. DCTPLA75M13G273L) e dall'avv. Francesca Paola Di Gregoli (C.F. DGRFNC72P51G273W) dipendenti dell'Università degli Studi di Palermo, i quali hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento ai seguenti indirizzi PEC: paolo.ducato@cert.unipa.it; francescapaola.digregoli@cert.unipa.it.

Visti gli atti e i documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza dell'11 settembre 2025, l'avv. Ilenia Imbesi per parte ricorrente, l'avv. Tiziana G. Norrito per l'INPS, l'avv.

Francesca Maria Carini per AOUP "Paolo Giaccone" di Palermo e l'avv. Francesca Paola Di Gregoli per l'Università degli studi di Palermo.

Ritenuto in

FATTO

I. Con l'atto introduttivo del presente giudizio il sig. V. agiva per la riliquidazione della pensione per la valorizzazione di arretrati stipendiali versati a seguito di sentenze passate in giudicato avverso la nota prot. n. 103201700020028 con cui l'Ente previdenziale aveva trasmesso l'atto n. OMISSIS di conferimento della pensione liquidata con il sistema misto nella inferiore misura annua lorda di € 31.618,30 e al fine di ottenere l'accertamento del diritto al trattamento pensionistico calibrato sulla corretta retribuzione di dirigente sanitario I livello *ex* art. 31 del dPR n. 761/1979, con il pagamento delle relative differenze pensionistiche a decorrere dal 01.11.2017, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

I.a. A tal riguardo il ricorrente rappresentava di essere stato dipendente dell'Università degli Studi di Palermo, in servizio presso l'A.O.U. Policlinico "P. Giaccone" di Palermo, erroneamente equiparato *ex* art. 31 del d.P.R. n. 761/79 alla categoria sanitaria DS e collocato in quiescenza dal 01.11.2017.

Lo stesso evidenziava che per tale errata equiparazione aveva adito il Tribunale di Palermo per ottenere il diritto alla corretta equiparazione economica *ex* art. 31 del d.P.R. n. 761/79 al superiore profilo di dirigente sanitario I livello, evidenziando che tale indennità

equiparativa era stata dichiarata utile ai fini previdenziali e assistenziali dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 126 del 24.06.1981.

L'istante rappresentava che con sentenza n. 1719/2020 passata in giudicato, il Tribunale di Palermo riconosceva il diritto del dipendente a essere equiparato economicamente *ex* art. 31 del d.P.R. n. 761/79 a dirigente sanitario I livello del settore sanitario senza determinazione del *quantum debeatur* mentre con sentenza n. 4231/2023 passata in giudicato, il Tribunale di Palermo, sez. lavoro, condannava le amministrazioni resistenti al versamento delle differenze retributive pari a € 100.997,78 *ex* art. 31 del d.P.R. n. 761/79 e a titolo di trattamento fondamentale (stipendio tabellare) previsto per il suddetto profilo dirigenziale e per il periodo 2009 – 2017.

L'istante rilevava che con delibera n. 230 del 29.02.2024 l'A.O.U.P. dava esecuzione alla suddetta sentenza, pagandone l'importo ivi determinato, nella busta paga di marzo 2024.

La difesa del ricorrente evidenziava che successivamente alla suddetta sentenza, in data 19.02.2024, le Amministrazioni resistenti, in ragione delle rispettive competenze, al fine di provvedere a ogni adempimento (trasmissione certificazione di retribuzione aggiornata, PL1, PL2, PA04, scheda ultimo miglio e ogni altro atto comunque denominato), necessario a mettere in condizioni l'Istituto previdenziale a eseguire quanto di sua competenza.

Il ricorrente lamentava che, nonostante la migliore posizione

economica acquisita (ovvero dirigente sanitario I livello), il trattamento previdenziale passato e presente erogato non teneva in debito conto di tale mutata condizione protratta sino alla quiescenza, ciò malgrado l'erogazione delle differenze retributive e la maturazione dei relativi ed aggiuntivi contributi previdenziali ed assistenziali, in virtù dei titoli sopra indicati.

Con l'atto contestato l'INPS provvedeva al conferimento di pensione con la quantificazione errata di un importo annuale lordo pari a € 31.618,30 di cui € 13.881,81 quale prima quota pensione, € 13.983,75 quale seconda quota pensione ed € 3.752,74 quale terza quota pensione.

Il sig. V. lamentava che l'INPS avrebbe errato nel determinare il trattamento pensionistico spettante in quanto aveva preso a riferimento uno stipendio errato perché parametrato alla retribuzione del DS piuttosto che a quella del dirigente *ex* art. 31 dPR 761/1979.

Il ricorrente evidenziava che il ricorso in via amministrativa inoltrato telematicamente all'INPS prot. n. prot. n. 2512565 del 15.02.2024 era rimasto senza riscontro positivo rilevando l'opportunità di acquisire anche dall'Università degli Studi di Palermo e dall'AOU "P. Giaccone" di Palermo l'elaborazione e la produzione in giudizio della scheda cd "ultimo miglio", del Mod. 51 ed ogni altro documento, comunque denominato, contenente i dati aggiornati agli arretrati versati per i titoli giudiziari menzionati ed idoneo alla riliquidazione della pensione sul corretto parametro del dirigente

sanitario *ex* art. 31 dPR n. 761/1979.

I.b. Parte ricorrente, quindi, adiva questa Corte deducendo che l'INPS aveva preso quale base di riferimento per il calcolo di tutte le quote pensionistiche la retribuzione errata della categoria DS e non quella di dirigente amministrativo *ex* art. 31 dPR n. 761/1979 riconosciuta con le suddette sentenze passate in giudicato.

A tal proposito venivano richiamate le indicazioni di prassi dell'INPS e la giurisprudenza di questa Corte, che avevano predicato la computabilità dell'indennità *ex* art. 31 dPR n. 761/1979 in tutte le componenti relative al calcolo del trattamento pensionistico, invocando il diritto di ritenere utile, per la determinazione di tutte le quote pensionistiche, la retribuzione del dirigente amministrativo riconosciuta nelle predette sentenze citate.

Il ricorrente, quindi, formulava le seguenti conclusioni:

1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico indiretto calibrato sul trattamento economico ex art. 31 del d.P.R. n. 761/79 del dirigente sanitario I livello non medico, alla luce degli arretrati versati per i titoli giudiziali indicati in premessa, previa disapplicazione e/o annullamento di ogni atto contrario, nella misura intera annua pari ad € 40.000,00 oltre 13° mensilità o nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa anche attraverso CTU richiesta al punto sub 5 nonché attraverso l'aggiornamento degli atti amministrativi (scheda ultimo miglio, mod. 51 etc.) da parte del datore di lavoro;

2) per l'effetto condannare l'INPS resistente alla corresponsione della

pensione come sopra riliquidata oltre al pagamento della differenza tra le precedenti rate non adeguate e quanto dovuto per il trattamento spettante sulla retribuzione *ex* art. 31 del d.P.R. n. 761/79 del dirigente sanitario I livello non medico, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge.

3) ordinare e/o condannare l'Università degli Studi di Palermo e l'AOU "P. Giaccone" di Palermo, in persona dei rispettivi rappresentanti legali *p.t.*, all'elaborazione e alla produzione in giudizio della certificazione della posizione economica della ricorrente, della scheda cd "ultimo miglio", Mod. 51, od ogni altro documento, comunque denominato, contenente i dati aggiornati agli arretrati versati per i titoli giudiziari menzionati utile e funzionale alla riliquidazione della pensione sul corretto parametro del dirigente sanitario *ex* art. 31 dPR n. 761/79;

4) in via subordinata, ove dovesse emergere che le Amministrazioni non abbiano posto in essere tutti gli adempimenti necessari all'accoglimento della domanda principale, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento in forma specifica *ex* art. 13 della L. n. 1338/1962, o a qualsivoglia altro titolo, con la condanna delle stesse alla costituzione di una rendita vitalizia reversibile pari alla quota di pensione nella misura indicata al punto 1 delle conclusioni calibrata sull'intero trattamento fondamentale del dirigente amministrativo del ruolo sanitario, ovvero al risarcimento per danni per omessa o incompleta contribuzione con la condanna al pagamento anche delle differenze dovute e debende dal ricorrente

dal collocamento in quiescenza al dì del diritto, e pari agli stessi arretrati e differenze mensili indicate al 9 superiore punto 1 delle conclusioni, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge;

5) ove occorra, disporre C.T.U. contabile per l'accertamento del corretto trattamento pensionistico, calibrato sulla corretta retribuzione percepita *ex* art. 31 del d.P.R. n. 761/7 quale dirigente sanitario non medico sulla base delle sentenze n. 1719/2020 e n. 4231/2023, e la quantificazione delle differenze tra quanto percepito e quanto dovuto;

6) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

II. Con decreto del 7 gennaio 2025 veniva fissata l'udienza di discussione per il 9 maggio 2025.

In data 7 gennaio 2025 parte ricorrente depositava la prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.

III. In data 10 aprile 2025 si costituiva in giudizio l'AOUP Palermo rappresentando che, al fine di dare esecuzione tempestiva alle sentenze giuslavoristiche oggetto di causa, con la deliberazione n. 229 del 29/02/2024 aveva disposto il pagamento di quanto dovuto a titolo di differenze retributive e di interessi legali e la quantificazione dei relativi contributi previdenziali denunciati con la DMA trasmessa in data 06/06/2024 relativa al periodo di denuncia marzo 2024, avente quale numero identificativo 86120379 per un totale imponibile contributivo di euro 100.997,78 e pagati con Mod. F24 del 16/04/2024.

L'Azienda aggiungeva che, ricevuto il ricorso introduttivo del presente procedimento, aveva affrontato la questione unitamente alle altre Amministrazioni convenute ed in data 18/02/2025 aveva fornito gli elementi richiesti ai fini della riliquidazione ed adeguamento contributivo e del TFS.

La memoria concludeva chiedendo di disporre la compensazione delle spese di lite a proprio favore, posto che, essendo consapevole dell'obbligatorietà del computo delle prefate somme ai fini contributivi e previdenziali, l'Amministrazione aveva posto in essere tempestivamente i propri adempimenti, provvedendo ai conteggi e ai pagamenti di propria competenza.

IV. In data 23 aprile parte ricorrente trasmetteva nota di deposito documenti evidenziando che allo stato mancavano i dati relativi alla "retribuzione media", parametro utile alla determinazione della II° quota, nonché i dati relativi al "montante contributivo", parametro utile per la determinazione della III° quota (ove spettante). I suddetti dati potranno essere verificati esaminando l'atto di riliquidazione pensione che l'INPS emetterà a seguito della predetta scheda ultimo miglio.

V. In data 28 aprile 2025 si costituiva in giudizio l'INPS che, dopo avere ripercorso i fatti di causa, rappresentava quanto segue.

In primo luogo, sull'adempimento da parte delle Amministrazioni coinvolte, la difesa rappresentava che, a seguito della corresponsione del differenziale retributivo rispetto alla qualifica dirigenziale, sorgeva per l'Amministrazione datoriale l'obbligo di regolarizzazione

contributiva, che per il sig. V. era stata effettuata il 28 febbraio 2025.

In considerazione della particolare tipologia del servizio svolto (dipendente Stato in servizio presso AOU da equiparare a EELL sotto il profilo previdenziale) era avvenuto che il Policlinico "P. Giaccone" aveva inviato all'Università i dati retributivi aggiornati con la corresponsione della retribuzione differenziale e ciò per tutti sino alla cessazione dal servizio indipendentemente dagli anni oggetto del contenzioso lavoristico, essendo stata riliquidata anche la quota A che riguarda le retribuzioni alla cessazione e l'Università aveva aggiornato i dati dell'ultimo miglio solo nel mese di febbraio 2025 consentendo a INPS di riliquidare con provvedimento del 2025 n. OMISSIS in pagamento sulla rata del mese di luglio 2025.

L'Istituto rilevava, quindi, che l'Azienda Policlinico aveva corrisposto le differenze retributive con determina del 29 febbraio 2024, la posizione previdenziale era stata aggiornata il 28 febbraio 2025 e la pensione era stata riliquidata il 22.04.2025, valorizzando le nuove retribuzioni che tengono conto della indennità de Maria comunicata dall'Università in quota A, per cui le Amministrazioni coinvolte avevano adempiuto a quanto di loro rispettiva competenza.

In secondo luogo, era eccepita l'inammissibilità del ricorso ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 153 lett. b) del c.g.c. non essendo stata inviata una efficace e utile diffida, in quanto l'atto del 19 febbraio 2024 inviato a INPS (nonché alle altre Amministrazioni coinvolte) chiedeva, per ben 30 dipendenti, la riliquidazione di TFS e pensione, in assenza non solo della regolarizzazione previdenziale,

ma anche dello stesso pagamento delle differenze retributive mentre, dopo l'adempimento dell'Amministrazione datoriale, all'INPS non era stata chiesta la riliquidazione: per sanare questo evidente vizio procedurale, il ricorrente aveva allegato un ricorso amministrativo del 15 febbraio 2024 (anteriore alla stessa precoce diffida) con il quale era stata chiesta la riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base di una sentenza resa fra altre parti e senza regolarizzazione della sua posizione né retributiva né contributiva. Secondo l'Istituto il ricorrente avrebbe dovuto inviare una domanda di riliquidazione, dopo essersi accertato che la posizione contributiva e l'aggiornamento retributivo, erano stati aggiornati: solo in questo modo si poteva considerare efficacemente posta la domanda e attuale l'obbligo dell'Istituto previdenziale di procedere.

In terzo luogo, era dedotta l'erroneità del calcolo dell'importo in riliquidazione visto che il ricorrente faceva riferimento al differenziale retributivo calcolato in sede ordinaria mentre tale importo doveva essere valorizzato secondo le norme di legge e segnatamente secondo quando dispone l'art. 43 DPR 1092/1973 cui fanno riferimento le numerose sentenze contabili dettagliatamente indicate dal ricorrente. Sul punto si evidenziava che, al momento della redazione del ricorso, i dati dell'ultimo miglio non erano neanche stati inviati a INPS, di modo che il calcolo del ricorrente non era attuale e non faceva riferimento a dati concreti, non essendo al momento del deposito del ricorso, ancora neanche iniziato il procedimento di riliquidazione. Per questo motivo, l'INPS si

opponeva anche alla richiesta CTU, in mancanza di una contestazione efficace della riliquidazione operata da INPS.

In quarto luogo, l'Istituto evidenziava che, secondo quanto stabilito dall'art. 2 della legge n. 241 /1990 e s.m.i., il provvedimento di riliquidazione doveva essere emesso ai sensi del regolamento adottato con deliberazione INPS n. 111 del 2020 nei termini di 85 giorni dalla data di ricezione della domanda completa ovvero dalla data di decorrenza del diritto se successiva che, nel caso di specie, coincideva con l'invio dei dati dell'ultimo miglio da parte dell'Università per cui nel caso di specie tale termine non era ancora trascorso.

In quinto luogo, si contestava la debenza degli interessi, in quanto i ricorrenti avevano già ricevuto gli interessi sulle differenze retributive, ciò che ha esaurito il diritto agli accessori per la mancata disponibilità delle somme; si aggiungeva che, ove dovuti, la decorrenza degli interessi legali (in cumulo con la rivalutazione monetaria nei termini di legge) non può essere ricondotta alla cessazione dal servizio, ma, al più, al momento del passaggio in giudicato della sentenza che, per ciascun ricorrente, ha riconosciuto il diritto all'inquadramento come primo dirigente sanitario non medico, con conseguente diritto alla corresponsione delle differenze retributive, perché solo da quel momento il diritto è sorto e poteva essere esercitato. In ogni caso, l'Istituto rappresentava di avere riliquidato il trattamento pensionistico nei termini di legge, di modo che l'eventuale pagamento degli interessi sugli arretrati deve essere

sopportato dalle Amministrazioni datoriali, che avevano inviato i dati per la riliquidazione, e non dall'INPS, il quale aveva riliquidato il trattamento pensionistico negli 85 giorni successivi all'invio dei dati come per legge. In definitiva sul punto l'Istituto deduceva che la domanda relativa agli interessi legali (in cumulo con la rivalutazione monetaria nei limiti di legge) ove fondata, non doveva essere accolta nei confronti di INPS, che deve ritenersi per legge manlevato rispetto a questo obbligo dalle Amministrazioni datoriali, pure convenute. A tal proposito si proponeva domanda riconvenzionale trasversale nei confronti delle altre Amministrazioni resistenti per tenere indenne l'INPS da una eventuale condanna al pagamento degli interessi legali. Venivano formulate le seguenti conclusioni:

- ritenere e dichiarare il ricorso inammissibile nei confronti di INPS per mancanza della domanda di riliquidazione;

- ritenere e dichiarare che il trattamento pensionistico in godimento dell'odierno ricorrente è stato correttamente riliquidato nei termini di legge

- ritenere e dichiarare che la domanda di pagamento degli interessi legali sugli arretrati della riliquidazione pensionistica, sia infondata nei termini formulati da parte ricorrente, e comunque, in ogni caso, che non possa essere accolta nei confronti di INPS che ha riliquidato nei termini di legge, ma che debba essere sopportata dalle Amministrazioni datoriali, anche in via di manleva, e per l'effetto condannare le altre resistenti al pagamento.

- con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio alla luce

della mancanza di diffida, anche nel caso di accoglimento parziale della domanda.

V. All'udienza del 9 maggio 2025 si costituiva in giudizio l'Università di Palermo, la quale richiamava gli adempimenti già svolti per come illustrati già nei similari giudizi discussi nella stessa udienza mentre le altre parti richiamavano gli atti.

All'esito della discussione con ordinanza a verbale veniva fissata l'udienza dell'11 settembre 2025 al fine di verificare l'integrale soddisfazione della domanda del ricorrente.

VI. In data 23 luglio 2025 l'INPS depositava note autorizzate con le quali trasmetteva il foglio di calcolo, a valere anche come lotto di lavorazione, il documento relativo al calcolo arretrati e il PAL.

VII. In data 1° settembre 2025 l'Università di Palermo depositava memoria autorizzata evidenziando che il riconoscimento delle differenze stipendiali da cui è derivata la richiesta di liquidazione del trattamento pensionistico, è intervenuto in sede giudiziale ed ha riguardato esclusivamente la componente ospedaliera dello stipendio.

In primo luogo, l'Amministrazione deduceva sull'infondatezza della pretesa risarcitoria in relazione agli interessi legali sui contributi in quanto l'indennità "De Maria", oggetto della decisione del Giudice del Lavoro e dalla quale si è generato l'obbligo di riliquidazione pensionistico, era stata riconosciuta solo in sede giudiziale, sicché nessun obbligo contributivo poteva ritenersi esigibile anteriormente alla definizione del contenzioso. La difesa sottolineava che

l'Università con il proprio contegno non aveva dato causa ad alcuna pretesa connessa alla corresponsione di ulteriori importi a titolo di rivalutazione e interessi, atteso che non era titolare di alcuna competenza per il calcolo degli importi di natura squisitamente ospedaliera e aveva tempestivamente provveduto alle comunicazioni sulla base dei calcoli elaborati e trasmessi dall'Azienda con le note prot. 12388 del 27/01/2025, prot. n. 20017 del 06/02/2025 e prot. n. 26048 del 17/02/2025. Sul punto concludeva che non sussisteva alcuna mora imputabile all'Amministrazione in ordine all'adempimento degli obblighi previdenziali né era ravvisabile un danno patrimoniale quantificabile in interessi legali sui contributi non versati prima della sentenza.

In secondo luogo, l'Amministrazione deduceva che la riliquidazione della pensione era avvenuta in stretta esecuzione della sentenza di accoglimento, che ha innovato la posizione giuridica del dipendente solo *ex post* per cui la contribuzione previdenziale relativa all'indennità "De Maria" non poteva essere versata prima della stabilizzazione giuridica del relativo diritto, cosa che escludeva la sussistenza di un ritardo doloso o colposo imputabile all'Amministrazione universitaria o una sua condotta omissiva, negligente o antigiuridica tale da giustificare l'azione contabile per asserito danno da interessi.

VIII. In data 2 settembre 2025 l'AOUP Policlinico "Paolo Giaccone" depositava note autorizzate deducendo che non potesse gravare sulla stessa l'accoglimento della richiesta di parte ricorrente di avere

corrisposti anche gli interessi e la rivalutazione monetaria sugli arretrati dei ratei rivalutati avendo correttamente eseguito quanto statuito dal giudice ordinario in termini di pagamento delle differenze retributive, interessi legali maturati dal 01/07/2020 fino alla data del soddisfo e dell'intero carico contributivo scaturente dalla sentenza, ivi inclusa la quota contributiva a carico del lavoratore e avendo già ricevuto diversi avvisi di addebito da parte dell'INPS, per importi considerevoli, in quanto l'Ente previdenziale configura il pagamento dei contributi oggetto dell'odierno contendere effettuato nel 2024, ma correttamente imputato ad anni precedenti, come un omesso versamento degli oneri contributivi dovuti n.q. di datore di lavoro dei ricorrenti.

La difesa deduceva che non era possibile addebitare all'Azienda di aver non aver voluto riconoscere bonariamente il diritto rivendicato dai lavoratori, posto che le pretese di questi ultimi non si limitavano al riconoscimento dell'indennità De Maria nei termini poi liquidati, ma si estendevano fino alla pretesa ad aver attribuito un incarico dirigenziale, con conseguente liquidazione della relativa retribuzione di posizione e dell'indennità variabile.

L'Amministrazione concludeva chiedendo la compensazione delle spese di lite a proprio favore, posto che, essendo consapevole dell'obbligatorietà del computo delle prefate somme ai fini contributivi e previdenziali, aveva adempiuto tempestivamente ai propri adempimenti, provvedendo ai conteggi e ai pagamenti di propria competenza.

IX. In data 2 settembre 2025 il ricorrente depositava note autorizzate rilevando la correttezza degli importi inseriti nel relativo foglio di calcolo e della relativa liquidazione della pensione e contestando il mancato computo degli interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge, come emerge dal cedolino del mese di luglio 2025 ove era stata pagata solo la sorte capitale.

La difesa attorea avversava gli argomenti difensivi dell'INPS evidenziando che trattasi di differenze pensionistiche per cui non rileva l'intervenuto pagamento degli interessi sulle differenze retributive riconosciute dal G.L. e che il *dies a quo* ai fini del calcolo degli accessori decorre dalla maturazione del rateo e non dal passaggio in giudicato della sentenza, atteso che quest'ultima ha valore dichiarativo e non costitutivo.

In via subordinata si insisteva sulla domanda risarcitoria formulata al punto 4 dell'atto introduttivo del giudizio, nel caso in cui le Amministrazioni, con la loro condotta negligente, avessero determinato un danno all'iscritto conseguente a omissioni e/o inadempimenti.

Infine, si chiedeva il riconoscimento delle spese legali secondo la nota allegata, invocando i principi stabiliti dalla Cassazione con sent. n. 9815/2023.

X. All'udienza dell'11 settembre 2025 le parti si riportavano agli atti e chiedevano che la causa fosse decisa.

La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Oggetto del giudizio è il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento dal 01.11.2017 con il computo delle differenze retributive riconosciute in sede giuslavoristica con le sentenze del Tribunale di Palermo n. 1719/2020 e n. 4231/2023 che hanno condannato le due *ex* Amministrazioni datoriali (Università di Palermo e AOUP "P. Giaccone" di Palermo) al pagamento, per il periodo complessivo dal 05.09.2009 al 31.10.2017, delle differenze retributive dovute ai sensi dell'art. 31 dPR n. 761/1979 avendo riconosciuto l'equiparazione economica dello stipendio del sig. V. al trattamento fondamentale del dirigente sanitario non medico con esclusione della voce retributiva "retribuzione di posizione" ritenuta non spettante dal giudice del lavoro perché collegata al conferimento di un incarico dirigenziale non sussistente nella fattispecie.

2. In via preliminare, va disattesa l'eccezione dell'INPS di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 153, co. 1, lett. b) del c.g.c. in quanto secondo la prospettazione dell'Istituto il ricorso amministrativo individuale presentato all'INPS dal ricorrente in data 15.02.2024 e la domanda collettiva amministrativa presentata da diversi istanti fra cui l'odierno ricorrente in data 19.02.2024 nei confronti di tutte le Amministrazioni resistenti non potrebbero essere qualificati quale previa domanda amministrativa nei confronti dell'INPS, visto che quest'ultimo, in assenza della regolarizzazione della posizione contributiva da parte delle due Amministrazioni datoriale, non poteva riliquidare il trattamento del sig. V..

Premesso che dagli atti risulta che il ricorrente ha presentato a tutte le Amministrazioni resistenti anche una precedente diffida individuale in data 26.01.2024 (cfr. all. 8 del ricorso, pag. 2), la prospettazione dell'Istituto non è fondata in quanto nei procedimenti complessi di liquidazione/riliquidazione della pensione in cui sono coinvolte diverse Amministrazioni l'interessato non ha l'obbligo di presentare una specifica domanda amministrativa per ogni singolo segmento procedimentale di competenza di ciascuna delle amministrazioni coinvolte, ben potendo presentare un'unica istanza indirizzata contestualmente a tutte le amministrazioni coinvolte le quali la istruiranno applicando il principio di matrice costituzionale della leale collaborazione.

3. Rispetto alla domanda di riliquidazione della pensione del ricorrente con applicazione delle richiamate sentenze giuslavoristiche passate in giudicato che hanno riconosciuto e quantificato il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive dovute ai sensi dell'art. 31 dPR n. 761/1979, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere come chiesto concordemente da tutte le parti.

Nel caso in esame, dopo il deposito del ricorso, l'INPS ha provveduto a riliquidare la pensione del sig. V. con determina n. OMISSIS "per valutazione imponibili pensionistici corrisposti su sentenza e aggiornamento dato retributivo cessazione come da comunicazione PEC dell'Amministrazione del 27.02.2025" come indicato nel campo Note della suddetta determina e ha pagato nella rata pensionistica del

mese di luglio 2025 la pensione riliquidata e i relativi arretrati. L'esecuzione di tale riliquidazione è stata ritenuta dal ricorrente, con riferimento alla sorte capitale, pienamente satisfattiva della sua domanda introduttiva.

Pertanto, *in parte qua* è venuta meno *ex se* la ragione della controversia in funzione del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, come chiesto da parte ricorrente. Ne consegue che con riferimento alla domanda di riliquidazione per la parte relativa alla sorte capitale deve essere dichiarata l'estinzione parziale del giudizio per cessazione della materia del contendere.

4. Di contro, è rimasta controversa fra le parti la debenza, a seguito dell'esecuzione di detta riliquidazione con decorrenza dal 01.11.2017, sulle differenze dei ratei arretrati degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria *ex* art. 167, co. 3, c.g.c. e art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c.

L'INPS sul punto ha resistito con diversi argomenti difensivi prospettando intanto la non debenza di interessi e rivalutazione in quanto già oggetto di pagamento sulle differenze retributive liquidate dalle sentenze giuslavoristiche che hanno dato causa a questo giudizio e poi indicando una decorrenza di tali accessori non dalla decorrenza della pensione ma dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che ha riconosciuto il diritto del ricorrente alle differenze retributive *ex* art. 31 dPR n. 761/1979.

La prospettazione dell'INPS risulta manifestamente infondata in quanto come affermato in modo consolidato dalla giurisprudenza

contabile la ritardata liquidazione della prestazione pensionistica determina la decorrenza, in favore del pensionato di interessi e rivalutazione monetaria, non rilevando la causa del ritardo.

L'automaticità della liquidazione di interessi e rivalutazione deriva dal riconoscimento dell'obbligazione pensionistica come debito di valore e dall'applicabilità alla stessa dell'art. 429, co. 3 del c.p.c. per i crediti di lavoro applicabile ai giudizi pensionistici contabili in forza, prima dell'art. 10 co. 2 della L. 205/2000 (entrato in vigore il 10.08.2000) e ora dell'art. 167, co. 3 del c.g.c.

A tal proposito le Sezioni Riunite di questa Corte con la sentenza 10/QM/2002 hanno affermato che "sotto il profilo sostanziale, il maggior danno da svalutazione monetaria, al pari degli interessi legali, costituisce componente essenziale del credito pensionistico liquidato con ritardo … con decorrenza di tali accessori, alla stregua della indicata norma processuale, dal giorno in cui è maturato il credito (salvo il limite indotto dalla prescrizione)".

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche l'INPS va condannata sulle differenze dei ratei arretrati già pagate alla liquidazione e al pagamento degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria *ex* art. 167, co. 3, c.g.c. e art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

5. In considerazione dell'accoglimento della domanda di liquidazione e pagamento di interessi e rivalutazione a carico dell'INPS va ora scrutinata la domanda avanzata da quest'ultima amministrazione

resistente nella memoria di costituzione avente ad oggetto la manleva sul pagamento di interessi e rivalutazione sugli arretrati derivanti dalla riliquidazione oggetto di causa con richiesta di fare gravare l'onere di tali "accessori" esclusivamente sulle altre due Amministrazioni resistenti.

Questo Giudice osserva che, al di là della questione della qualificazione di tale domanda come domanda riconvenzionale traversale in quanto formulata da un soggetto convenuto (INPS) nei confronti degli altri due convenuti (AOPU "P. Giaccone" di Palermo e Università di Palermo) e della applicabilità della specifica disciplina di cui all'art. 159 del c.g.c. che richiama l'art. 418 c.p.c. con la necessità di rispettare le forme e i termini ivi previsti, la quale può essere considerata questione superata dal fatto che le altre due Amministrazioni resistenti hanno accettato il contraddittorio su tale domanda, si impone la questione pregiudiziale della sussistenza della giurisdizione di questa Corte su tale domanda.

A tal proposito il Giudice della giurisdizione in un caso relativo ad un giudizio avverso un'ordinanza-ingiunzione emessa dall'INPS (quale successore *ex lege* dell'INPDAP) per ottenere il rimborso degli interessi legali che l'Istituto aveva pagato sui trattamenti pensionistici corrisposti in ritardo ad alcuni *ex* dipendenti di un'Azienda sanitaria ha affermato che "Nel caso di specie … il petitum sostanziale dedotto in giudizio dall'INPS - che è il criterio in base al quale va determinata la giurisdizione – concerne la restituzione da parte dell'Amministrazione ex datrice di lavoro … delle somme pagate

dall'INPS … a titolo di interessi legali su prestazioni pensionistiche corrisposte in ritardo.

L'azione esercitata esula, pertanto, dall'ambito applicativo dell'art. 8, secondo comma, del d.P.R. n.538 del 1986 (che riguarda l'ipotesi in cui l'ente erogatore agisca nei confronti dell'ente datore di lavoro dell'ex dipendente per il recupero di ratei di pensione erogati in misura superiore a quella dovuta, a causa di errate comunicazioni da parte dell'ente datore di lavoro, come si è detto) in quanto, come si afferma anche nel controricorso, la domanda dell'INPS (di restituzione degli interessi da parte dell'AUSL) è stata proposta sul presupposto secondo cui l'obbligo di pagare gli interessi legali al pensionato sia derivato dal "ritardo" della Azienda sanitaria nella trasmissione dei documenti necessari per la liquidazione pensionistica, in conseguenza della violazione del temine previsto dall'art.7, comma 3, del d.P.R. n. 538 del 1986 (tre mesi prima della data di collocamento a riposo), ma senza porre in dubbio la correttezza della effettuata liquidazione del trattamento pensionistico" (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 15747/2019).

Si tratta di orientamento che già era stato formulato dalla giurisprudenza contabile d'appello (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. II App., sent. n. 752/2016).

Nel caso di specie la domanda dell'INPS di manleva sugli accessori pensionistici è fondata sulla motivazione che la ritardata liquidazione della pensione del ricorrente non è dipesa dall'Istituto previdenziale ma da ritardi imputabili alle altre due Amministrazioni resistenti.

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche e del *petitum* sostanziale della suddetta domanda, va affermato su di essa il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del giudice ordinario.

6. In conclusione, va dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda dell'INPS di addebitare alle *ex* Amministrazione datoriali l'onere del pagamento di interessi e rivalutazione sugli arretrati manlevando l'Istituto previdenziale e l'INPS va condannato al pagamento di interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria *ex* art. 167, co. 3, c.g.c. e art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c., sulle differenze dei ratei arretrati già pagate al ricorrente. Per il resto va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Risultano assorbite tutte le altre questioni poste dal ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio.

7. Considerata la novità delle questioni sussistono giusti motivi, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia (C. Cost. sent. n. 77/2018), per la compensazione delle spese di lite fra le parti.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall'art. 10 L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda

dell'INPS di addebitare alle *ex* Amministrazione datoriali l'onere del pagamento di interessi e rivalutazione sugli arretrati manlevando l'Istituto previdenziale;

- condanna l'INPS al pagamento di interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria *ex* art. 167, co. 3, c.g.c. e art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c., sulle differenze dei ratei arretrati già pagate con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento;

- dichiara per il resto la cessazione della materia del contendere;

- compensa integralmente le spese di lite fra le parti;

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell'11 settembre 2025.

Il Giudice

Gaspare Rappa

F.to digitalmente

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 29 settembre 2025
Pubblicata 1 ottobre 2025
Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni
Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)